

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FRACCHIA, TRABACCHI, FOR-
LEO, BARGONE, ORLANDI, BEEBE TARANTELLI, GUIDETTI
SERRA, FILIPPINI ROSA**

Presentata il 4 agosto 1987

**Partecipazione dei difensori ai confronti tra coimputati
e tra coimputati e testimoni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice di procedura penale non prevede, attualmente, che i difensori possano partecipare ai confronti.

Quando il confronto vede come protagonisti uno o più imputati, questa omessa previsione si traduce in una vera e propria lesione del diritto di difesa, essendo evidente che non v'è alcuna ragione che possa giustificare la non partecipazione dei difensori ai confronti.

D'altra parte la direttiva n. 40 della legge delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, approvata con legge 15 febbraio 1987, n. 81, prevede espressamente

che i difensori delle parti direttamente interessate partecipino ai confronti.

Il presente progetto costituisce un'anticipazione di questa direttiva. Riguarda i confronti tra coimputati e i confronti tra imputati e testi.

Ciò consentirà da un lato di assicurare una più soddisfacente garanzia di difesa e dall'altro di evitare nella pratica le delicate distinzioni tra ciò che è effettivamente oggetto del confronto e le dichiarazioni, invece, che più correttamente vanno ricondotte alla nozione di interrogatorio e che non sono utilizzabili se non acquisite con l'assistenza di un difensore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti tra coimputati e ai confronti tra imputati e testi ».